

Civile Ord. Sez. 1 Num. 31497 Anno 2021

Presidente: DE CHIARA CARLO

Relatore: CAIAZZO ROSARIO

Data pubblicazione: 03/11/2021

sul ricorso n. ~~4106/2017~~ proposto da:

~~\_\_\_\_\_~~, elettivamente domiciliato in Roma, in via  
Sistina, n.42, presso lo studio dell'avvocato Venturiello Michele, che  
lo rappresenta e difende, unitamente agli avvocati Mazzamuto  
Salvatore e Volanti Antonio, con procura speciale in calce al ricorso;

-ricorrente -

-contro-

~~Credito Valtellinese S.p.A.~~, già ~~Credito Valtellinese s.c.~~, in persona  
del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Roma,  
~~Via Boezio n.92~~, presso lo studio dell'avvocato ~~Ferrini Elisabetta~~,  
rappresentato e difeso dagli avvocati ~~Anelli Franco e Caviglioli  
Adriana~~, con procura speciale in calce al controricorso;

-controricorrente -

avverso la sentenza n. ~~6672/2016~~ della CORTE D'APPELLO di ROMA,  
depositata il 04/11/2016;

ORD  
2321  
-----  
2024

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2021 dal Cons., dott. CAIAZZO ROSARIO.

#### **RILEVATO CHE**

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 28.10.09, accogliendo la domanda proposta da ~~\_\_\_\_\_~~, dichiarò l'inadempimento del ~~Credito vaticinese s.c.~~ in relazione al contratto di negoziazione ed ai relativi acquisti di obbligazioni argentine stipulati con l'attore, condannando la convenuta al pagamento della somma di euro 220.124,00 a titolo risarcitorio, oltre interessi e spese di lite.

Il ~~Credito vaticinese~~ propose appello, formulando i seguenti motivi: nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., avendo il Tribunale accolto la domanda risarcitoria non proposta dall'attore il quale aveva invece proposto la sola domanda di nullità; erroneità e contraddittorietà della motivazione sugli obblighi gravanti sulla banca e sulla valutazione della rilevanza dell'inadempimento di quest'ultima; omessa e insufficiente motivazione sull'onere della prova del nesso causale tra il dedotto inadempimento e il danno lamentato; erronea liquidazione dell'obbligazione risarcitoria quale debito di valore, in mancanza della prova specifica.

Il ~~\_\_\_\_\_~~ propose appello incidentale condizionato.

Con sentenza del 4.11.16, la Corte d'appello accolse l'appello principale e, in riforma dell'impugnata sentenza, rigettò la domanda dell'attore, respingendo altresì l'appello incidentale, osservando che: era da accogliere la critica afferente alla ritenuta dimostrazione, da parte del Tribunale, del rapporto di causalità tra la condotta inadempiente della banca, in relazione agli obblighi informativi, e il danno costituito dalla perdita dell'investimento; in particolare, era fondata la doglianza circa l'inadempimento ascritto alla banca per

l'omessa consegna del documento generale sui rischi finanziari in relazione agli acquisti effettuati a maggio 1998, poiché la delibera Consob del febbraio 1998 aveva differito al 30.6.98 l'obbligo di consegna di tale documento; che la censura sull'omessa informazione specifica sui singoli acquisti dei titoli era invece infondata, non avendo la banca dedotto e provato di aver fornito una qualsiasi informazione sugli acquisti delle obbligazioni, in violazione degli artt. 6, lett. e, l. n. 1/91 e 21, lett. b, Tuf; era altresì infondata la censura afferente alla parte della motivazione con la quale il Tribunale aveva ritenuto l'inadempimento per la mancata informativa sull'andamento dei titoli e sulla relativa redditività; era invece da accogliere il motivo di gravame afferente alla sussistenza del nesso di causalità predetto, avendo il Tribunale ritenuto che lo stesso fosse *in re ipsa*, implicito nella medesima condotta d'inadempimento; al riguardo, l'attore non aveva allegato fatti specifici circa il nesso di causalità, essendosi limitato a generiche esposizioni sulla questione, omettendo di indicare le informazioni non rese dalla banca che avrebbero offerto un quadro valutativo più ampio e tale da orientare i suoi investimenti; l'acquisto dei titoli tra maggio 1998 e maggio 2020, anteriormente al relativo declassamento avvenuto nel marzo 2001, confermava i precedenti acquisti di obbligazioni speculative emesse da paesi emergenti; in tale ambito, non era possibile individuare, sulla base di un giudizio *ex ante*, quale informazione disponibile della banca al momento dei singoli acquisti sarebbe stata idonea ad indurre un diverso investimento da parte dell'attore in vista di un futuro *default*, improbabile all'atto degli acquisti.

Il \_\_\_\_\_ ricorre in cassazione con unico motivo. Il \_\_\_\_\_ o \_\_\_\_\_ ~~\_\_\_\_\_~~ resiste con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

### **RITENUTO CHE**

L'unico motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 6, lett. e, l. n. 1/91, 21, lett. b, tuf, 1218, 1223, 2697, c.c., per avere la Corte d'appello ritenuto non dimostrato il nesso di causalità tra l'inadempimento accertato e il danno prodotto, esponendo che non gravava sull'attore indicare quali informazioni dovessero essere fornite all'investitore, idonee ad indurre quest'ultimo a non acquistare le obbligazioni per cui è causa, considerando altresì che tale nesso si presume.

Il motivo è fondato.

La Corte territoriale ha affermato che, seppure la banca abbia violato gli obblighi informativi "attivi" in ordine ai singoli acquisti delle obbligazioni argentine, non era stata però dimostrata la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta inadempiente della stessa banca e il danno costituito dalla perdite relative agli investimenti effettuati, ciò in quanto, secondo la Corte di merito, l'attore non aveva allegato fatti specifici a sostegno del predetto nesso, ovvero le informazioni che la banca avrebbe dovuto rendergli al fine di dissuaderlo dagli investimenti poi effettuati.

Va osservato che tale motivazione confligge con il consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario; tale prova, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica

propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati (Cass. 7905/2020; n. 16126/2020 secondo cui era da escludere la prova contraria dell'intermediario il quale non aveva dedotto l'intervento di fattori causali esterni, autonomamente idonei a determinare l'evento dannoso).

Nel caso concreto, dato l'inadempimento della banca, il nesso causale, dunque, si presume, <sup>dalla sentenza impugnata</sup> mentre dagli atti non emerge che l'intermediario abbia fornito la prova contraria, considerando l'irrilevanza del riferimento della Corte d'appello a pregressi investimenti del ricorrente in obbligazioni speculative (Mexico) e l'omessa deduzione di fattori causali esterni autonomamente idonei a determinare gli investimenti stessi.

Pertanto, la motivazione adottata dal giudice di secondo grado circa l'omessa allegazione di fatti a sostegno del nesso di causalità, nel senso che l'investitore avrebbe dovuto indicare, nell'atto introduttivo del giudizio, le informazioni che la banca aveva omesso di rendere al fine di dissuaderlo dagli investimenti poi effettuati, non può essere condivisa, poiché la Corte territoriale è incorsa in un errore di diritto nell'escludere la presunzione di sussistenza del nesso di causalità in questione e nel non tener conto del conseguente onere probatorio gravante sull'intermediario.

Per quanto esposto, in accoglimento dell'unico motivo di ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d'appello di



Roma che provvederà anche sul regime delle spese del grado di legittimità.

**P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso nella camera di consiglio del 15 giugno 2021.